

51663-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Giovanni Liberati  
Enrico Mengoni  
Ubalda Macri

*SCP*  
Sent. n. sez. *2445*  
UP - 16/10/2019  
R.G.N. 20323/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nato a (omissis)
2. (omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 02/04/2019 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso  
udito per i ricorrenti l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 2 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Firenze (attesa l'intervenuta estinzione per prescrizione di alcune ipotesi di reato), ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a (omissis) e (omissis) , rispettivamente legali rappresentanti della s.r.l. (omissis) e della

s.r.l. (omissis) e soci al 50% di entrambe le società, per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. nonché 8, comma 1 e 3, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'emissione di fatture nell'anno 2012 per un importo complessivo di euro 20.035 oltre IVA.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, invocando violazione di legge, i ricorrenti hanno lamentato il difetto dell'elemento oggettivo del reato, per carenza del presupposto dell'inesistenza soggettiva delle fatture. In proposito non vi era discussione quanto all'effettività delle prestazioni rese da parte del (omissis), già fallito all'epoca dei fatti, sì che era stato consentito alle società di procedere alla detrazione dei relativi costi.

Ciò posto, l'inesistenza soggettiva doveva ritenersi configurabile solamente in presenza di fatture che riferivano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. In specie, al contrario, il (omissis) aveva emesso le fatture dopo avere realmente e personalmente eseguito le prestazioni ivi descritte. Né poteva essere condivisa l'affermazione secondo cui il (omissis), titolare di società fallita, non avrebbe potuto emettere fattura con partita Iva riferita a soggetto non più esistente, dal momento che al più la questione poteva essere rilevante a fini tributari ma non ai fini penalistici. Mentre comunque gli imputati non erano consapevoli del fatto che il (omissis) non fosse più titolare di partita Iva, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale. Né poteva esigersi dal destinatario delle fatture verifiche in ordine alla qualità di soggetto passivo Iva del soggetto fatturante, mentre non rilevava l'accordo in forza del quale il (omissis) avesse girato l'importo dell'Iva agli odierni ricorrenti.

Il primo in definitiva aveva prestato i servizi, le società dei due ricorrenti ne avevano beneficiato ed erano state destinatarie delle fatture.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

4.1. Per quanto concerne il proposto motivo di impugnazione, vero è che il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine

illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986).

4.1.1. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha preso le mosse da tale principio, peraltro osservando che i fatti risultavano provati dalle stesse dichiarazioni del soggetto titolare della ditta che aveva emesso le fatture, il quale aveva dato conto dell'accordo intervenuto con gli odierni ricorrenti, in forza del quale questi ultimi avrebbero incassato la quota Iva mentre all'emittente sarebbe rimasto l'imponibile.

In tal modo, secondo la Corte fiorentina, doveva escludersi che gli imputati non fossero consapevoli della falsità dell'operazione, in quanto concordato con soggetto titolare di società fallita, che non avrebbe potuto emettere fatture con la partita Iva riferita a soggetto giuridico non più esistente.

4.1.2. Al contrario, i ricorrenti hanno sostenuto l'estraneità della fattispecie all'ipotesi penalmente rilevante, data l'effettività delle prestazioni da parte del <sup>(omissis)</sup> <sub>(omissis)</sub>, la cui attività in favore della <sup>(omissis)</sup> <sub>(omissis)</sub> era stata univocamente confermata dai testi esaminati, mentre le fatture erano state appunto emesse dopo avere realmente e personalmente eseguito le prestazioni. Né l'accordo siccome concluso poteva dare corso ad una fattispecie di inesistenza soggettiva della fatturazione.

4.1.3. In proposito, peraltro, questa Corte ha già osservato che integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti la consegna di fatture emesse utilizzando una partita IVA di cui sia stata già comunicata la cessazione, in quanto l'eventuale irregolarità, sul piano formale, della fattura non esclude il fatto materiale della sua emissione e del suo utilizzo allo scopo di evadere le imposte (Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, De Luca, Rv. 267194).

Al riguardo, era stato colà rilevato che la eventuale irregolarità, sul piano formale, della fattura, non escludeva il fatto materiale della sua emissione e del suo successivo utilizzo allo scopo di evadere le imposte, che consentiva di ritenere integrato – in quella vicenda – il reato contestato all'imputato.

La circostanza che le fatture fossero state emesse utilizzando una partita Iva cessata non escludeva così la sussistenza di tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 633/72, essendo comunque stati soddisfatti i requisiti di contenuto e forma prescritti da tale disposizione per la formazione delle fatture, cui è subordinata la ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 8 cit. (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo, Rv. 261390), con la conseguenza che le stesse potevano essere utilizzate per dedurre costi inesistenti, indipendentemente dall'utilizzo di una partita Iva di cui era stata comunicata la cessazione e che quindi non avrebbe potuto essere utilizzata, giacché la sua utilizzazione in concreto aveva comportato la formazione di

documenti formalmente completi e dunque utilizzabili, con la conseguente sussistenza – colà - della fattispecie incriminatrice contestata.

4.1.4. In definitiva, quindi, e tenuto conto altresì delle incertezze fattuali rese palesi dalla motivazione (non è dato ad es. infatti comprendere la veste del soggetto emittente delle fatture, titolare di ditta individuale ovvero “titolare di una società fallita”), va adeguatamente rivisto – nei sensi fatti propri dalla richiamata giurisprudenza - il principio applicato dalla sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta consapevole falsità dell’operazione in quanto concordata con soggetto che non avrebbe potuto emettere fatture con una partita Iva riferita a soggetto giuridico non più esistente.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame – tenuto conto degli svolti rilievi in diritto - ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 16/10/2019

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Fausto Izzo

